

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 30-6917

L.r. 14 marzo 2014, n. 3, art. 6, comma 1, lett. a) - Definizione della quota del Fondo regionale per la Montagna per il 2018 di cui alla DGR n. 34-6664 del 23 marzo 2018 e destinazione di una sua quota parte per interventi finalizzati all'ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:
- 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
 - 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
 - 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
 - 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;
- b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;
- c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane;

l'articolo 6, comma 3, della l.r. 3/2014 prevede che la Giunta regionale stabilisca annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), della stessa norma, definendo i criteri per la sua applicazione.

Richiamato che:

con la D.G.R. n. 34 – 6664 del 23 marzo 2018, si è provveduto a stabilire la ripartizione della quota del Fondo regionale per la montagna, riservata all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2014, nel modo seguente:

- 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);
- 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);
- 10 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);
- 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4).

detto provvedimento, avendo fatto riferimento a quanto indicato nel disegno di legge regionale n. 286/2017, quantificava in euro 8.512.000,00 le risorse destinate a costituire il fondo regionale per la montagna, prevedendo nel contempo di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione puntuale della quota effettiva da utilizzare per l'applicazione dei citati criteri;

preso atto che la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020, ha quantificato il Fondo regionale per la montagna in €13.312.000,00.

Ritenuto di definire nell'85%, pari a €11.315.200,00, la quota del Fondo regionale per la Montagna destinata alle Unioni montane così come previsto all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, confermando i criteri di riparto stabiliti nella D.G.R. n. 34 – 6664 del 23 marzo 2018;

ritenuto, inoltre, di destinare €1.000.000,00, quale quota parte dei suddetti €11.315.200,00, per finanziare interventi per l'ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor del territorio montano, da ripartire nel rispetto della sopra citata deliberazione, approvando

i “Criteri e priorità per gli interventi di ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor”, di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, altresì, di stabilire che:

- le risorse eventualmente non utilizzate siano ripartite tra le restanti Unioni Montane, nel rispetto dei criteri di cui alla suddetta DGR n. 34 – 6664 del 23 marzo 2018;

- le Unioni montane provvedano a rendicontare detti interventi di ordinaria manutenzione alle infrastrutture per la pratica di attività outdoor, entro la data del 30 novembre 2018;

dato atto che le risorse pari ad euro 13.312.000,00 destinate a costituire il fondo regionale per la montagna, sono stanziati nel bilancio regionale per l'anno 2018, al Capitolo 151888 - missione 09 programma 0907;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, competente per materia, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4;

vista la DGR n. 26 – 6722 del 6 aprile 2018 di autorizzazione alla spesa;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di definire nell'85%, pari a € 11.315.200,00, la quota del Fondo regionale per la Montagna destinata alle Unioni montane così come previsto all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, confermando i criteri di riparto stabiliti nella D.G.R. n. 34 – 6664 del 23 marzo 2018;

- di destinare € 1.000.000,00, quale quota parte dei suddetti € 11.315.200,00, per finanziare interventi per l'ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor del territorio montano, da ripartire nel rispetto della sopra citata deliberazione, approvando i “Criteri e priorità per gli interventi di ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor”, di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le risorse eventualmente non utilizzate siano ripartite tra le restanti Unioni Montane, nel rispetto dei criteri di cui alla suddetta DGR n. 34 – 6664 del 23 marzo 2018;

- di stabilire che le Unioni montane provvedano a rendicontare detti interventi di ordinaria manutenzione alle infrastrutture per la pratica di attività outdoor, entro la data del 30 novembre 2018;

- di dare atto che le risorse pari ad euro 13.312.000,00 destinate a costituire il fondo regionale per la montagna, sono stanziati nel bilancio regionale per l'anno 2018, al Capitolo 151888 - missione 09 programma 0907;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della

presente deliberazione, assumendo i provvedimenti contabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

CRITERI, PRIORITA' E MODALITÀ APPLICATIVE PER GLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ OUTDOOR PER L'ANNO 2018.

Per l'anno 2018 una quota parte delle risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate a finanziare interventi per l'ordinaria manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor del territorio delle Unioni montane.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI

Lavori di manutenzione ordinaria di infrastrutture per la pratica di attività outdoor.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Lavori di manutenzione ordinaria di infrastrutture per la pratica di attività outdoor estiva ed invernale e relative strutture d'appoggio ed opere di pertinenza.

Infrastrutture interessate: itinerari fruibili a piedi, a cavallo, in bicicletta, itinerari invernali fruibili con racchette da neve o sci da fondo, percorsi tematici, vie ferrate e siti di arrampicata, aree attrezzate.

Priorità di intervento:

- a) Manutenzione ordinaria itinerari già registrati nella rete escursionistica e relative opere e strutture di pertinenza*.
- b) Manutenzione ordinaria itinerari da registrare nella rete escursionistica e relative opere e strutture di pertinenza.
- c) Manutenzione ordinaria vie ferrate e siti di arrampicata da registrare nella rete escursionistica e relative opere e strutture di pertinenza.

* Itinerari registrati nella rete del patrimonio escursionistico con una specifica denominazione per la cui valorizzazione e manutenzione le unioni montane e comuni montani attraversati dall'itinerario si assumono specifici impegni nell'ambito di un accordo di gestione.

Modalità di realizzazione: interventi progettati internamente agli enti locali o affidati esternamente, realizzati in amministrazione diretta o affidati esternamente con priorità di assegnazione dei lavori a ditte locali, imprenditori agricoli e cooperative agricole forestali, associazioni locali.

Spese ammissibili: ripristino della percorribilità del fondo di infrastrutture fruibili esclusivamente da mezzi non motorizzati, taglio della vegetazione invadente, sostituzione e rinnovo segnaletica esistente, ripristino segnaletica di continuità, rifacimento di opere di sostegno quali muretti a secco ecc., asportazione piante schiantate, regimazione acque superficiali, manutenzione di aree attrezzate, manutenzione di punti acqua ed opere di presa.